

ALLEGATO 3

**CAPITOLATO TECNICO PER L'ISTITUZIONE DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER ALIMENTI E RISTORAZIONE –
CATEGORIA: BUONI PASTO**

ID 2320

Classificazione del documento: Consip Public

Indice

1.	STORIA DEL DOCUMENTO	3
2.	PREMESSA	3
3.	DEFINIZIONI	3
3.1.	Definizioni Generali	3
3.2.	Definizioni Speciali	4
4.	CATEGORIA MERCEOLOGICA	6
5.	APPALTI SPECIFICI	6
6.	OGGETTO	6
7.	PRINCIPALI ASPETTI NORMATIVI	7
8.	CARATTERISTICHE DEI BUONI PASTO E DELLE CARD	7
9.	ATTIVAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO	8
10.	RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO	8
11.	CONSEGNA DEI BUONI PASTO E RICARCA DELLE CARD	9
12.	SPENDIBILITÀ E RESTITUZIONE DEI BUONI PASTO SCADUTI	9
13.	CARATTERISTICHE DELLA RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI E OBBLIGHI DEL FORNITORE	10
13.1.	Numerosità esercizi	11
13.2.	Obblighi relativi alla rete degli esercizi convenzionati	12
13.3.	Obblighi relativi al pagamento agli esercenti	12
13.4.	Obblighi relativi al modello di funzionamento del Buono pasto elettronico	13
14.	FATTURAZIONE ALLE AMMINISTRAZIONI E PAGAMENTI	14
15.	INTERESSI DI MORA	15
16.	MONITORAGGIO DELLA FORNITURA E REPORTISTICA	15
17.	PENALI	15
18.	ALLEGATI	15

1. STORIA DEL DOCUMENTO

Nel corso della vigenza del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, anche “SDAPA”) per Alimenti e Ristorazione, il presente documento può essere oggetto di modifiche e/o integrazioni nel seguito dettagliate.

DATA PUBBLICAZIONE	VERSIONE	DESCRIZIONE	PARAGRAFI MODIFICATI/INTEGRATI
Gennaio 2022	1.0	Prima Emissione	-

2. PREMESSA

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l'utilizzazione di un sistema telematico (per brevità anche solo “Sistema” ovvero “SDAPA”), conforme alle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i..

3. DEFINIZIONI

3.1. Definizioni Generali

Amministrazione (o Stazione Appaltante): La Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 1, D.Lgs. 165/2001 (come modificato dall’articolo 1 della legge 145/2002, richiamato dall’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388), nonché gli altri soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente in materia, a utilizzare lo SDAPA, nel periodo della sua validità ed efficacia, per affidare i servizi oggetto dello stesso SDAPA mediante la sottoscrizione di un Contratto di Fornitura, all’esito di un Appalto Specifico.

Appalto Specifico (anche AS): procedura avviata dall’Amministrazione attraverso l’invio di una lettera d’invito a presentare offerta rivolta agli operatori economici che, alla data d’invio della lettera d’invito, siano già ammessi allo SDAPA;

Categoria merceologica: indica la categoria in cui si articola il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) oggetto del presente capitolato per la quale l'operatore economico può richiedere l’Ammissione o l’estensione dell’Ammissione;

Consip S.p.A.: la società alla quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha affidato l’istituzione, per conto del Ministero medesimo, dello SDAPA ai sensi dell’art. 55, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016;

Contratto di Fornitura: Il contratto stipulato dall’Amministrazione con l’aggiudicatario dell’Appalto Specifico (Fornitore) nel rispetto delle prescrizioni e condizioni fissate nello SDAPA e nella documentazione dell’Appalto Specifico;

Fornitore: L’operatore di cui all’art. 45, comma 2, lett. a), b), c), d) e), f) o g) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., aggiudicatario dell’Appalto Specifico che s’impegna a eseguire in favore dell’Amministrazione le attività previste nell’Appalto Specifico;

3.2. Definizioni Speciali

Buono pasto: il documento di legittimazione, in forma cartacea ed elettronica, di qualsiasi valore nominale, ed avente le caratteristiche di cui al capitolo 11, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'art. 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli Esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono;

Card: il supporto elettronico sul quale vengono caricati i buoni pasto, in funzione delle Richieste di Approvvigionamento.

Commissione/Sconto incondizionato: lo sconto sul Valore nominale del Buono pasto, espresso in percentuale, che il Fornitore riconoscerà agli Esercenti, per ciascun Buono pasto speso, nel rispetto di quanto previsto nel D.lgs. 50/2016 all'art.144 comma 6 lettera a), oppure entro i termini eventualmente indicati negli Appalti Specifici;

Contratto di fornitura: l'accordo stipulato fra il Fornitore e l'Amministrazione che ha indetto l'Appalto Specifico;

Dipendenti/Utenti del servizio - utilizzatori dei Buoni pasto: i prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, nonché i soggetti che hanno instaurato con l'Amministrazione un rapporto di collaborazione anche non subordinato, ai quali ai sensi delle norme vigenti e dei contratti collettivi di lavoro, vengono assegnati i buoni pasto e che, pertanto, sono titolati ad utilizzarli;

Esercenti: i titolari degli Esercizi;

Esercizio/i convenzionato/i: gli Esercizi appositamente convenzionati con il Fornitore e presso i quali il Fornitore garantisce la "spendibilità" dei Buoni pasto;

Esercizio/i: gli esercizi, di cui all'art.3, del Decreto Mise n.122/2017, presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa;

Fornitore/Società di emissione/Emettitore: l'impresa (o il raggruppamento temporaneo di imprese o il Consorzio) aggiudicataria;

Giorno lavorativo: i giorni dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi, nonché eventuali chiusure aziendali del Fornitore;

Importo della fornitura: l'importo (espresso in Euro) della fornitura oggetto del singolo Appalto Specifico. L'Importo della fornitura è calcolato moltiplicando il numero dei Buoni pasto richiesti per il Valore aggiudicato. All'importo così determinato in sede di fatturazione sarà applicata l'IVA ai sensi di legge;

Sconto offerto all'Amministrazione: sconto sul Valore nominale del Buono pasto, espresso in percentuale, che il Fornitore aggiudicatario riconoscerà all'Amministrazione, per ogni Buono pasto acquistato;

Sede/i di consegna: ogni sede centrale o periferica dell'Amministrazione, dove devono essere consegnate le card o i buoni pasto cartacei. Tali sedi saranno indicate nelle Richieste di Approvvigionamento;

Sede/i di utilizzo: ogni sede centrale o periferica dell'Amministrazione, dove sono presenti gli aventi diritto al servizio sostitutivo di mensa mediante Buono pasto. Tali sedi saranno indicate nelle Richieste di Approvvigionamento;

Servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto: la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti alimentari pronti per il consumo effettuate dagli esercizi convenzionati.

Termine massimo di pagamento agli Esercenti: l'indicazione del termine massimo di pagamento entro il quale la società di emissione dei Buoni pasto s'impegna ad effettuare il pagamento degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi;

Unità Approvvigionante: gli uffici e le persone fisiche dell'Amministrazione abilitati ad effettuare le Richieste di Approvvigionamento;

Valore aggiudicato: valore nominale del Buono pasto, al netto dello sconto offerto dal Fornitore aggiudicatario, arrotondato alla seconda cifra decimale;

Valore nominale (o anche "Valore facciale" o "Taglio"): il valore della prestazione riportato sul buono pasto e/o contenuto nella card.

4. CATEGORIA MERCEOLOGICA

La categoria merceologica oggetto del presente Capitolato è Buoni pasto (Servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto).

I fornitori potranno abilitarsi alla suddetta categoria, secondo quanto previsto dal Bando Istitutivo e dal Capitolato d'Oneri Istitutivo. Consip S.p.A. provvederà alle attività necessarie all'istituzione e ammissione dei fornitori, mentre le singole Amministrazioni provvederanno all'aggiudicazione degli Appalti Specifici (per brevità anche solo AS) nell'ambito del medesimo SDAPA.

5. APPALTI SPECIFICI

Le Stazioni Appaltanti che intendono acquisire i servizi attraverso lo SDAPA redigono e indicano un Appalto specifico, in cui vengono definiti i servizi oggetto della procedura di acquisto in funzione delle specifiche esigenze, delle caratteristiche della propria struttura, delle quantità ad esse necessarie e della relativa base d'asta, utilizzando le caratteristiche minime riportate nel presente Capitolato.

Come di seguito specificato, il solo criterio di aggiudicazione degli AS sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo.

6. OGGETTO

Il presente Capitolato ha ad oggetto la disciplina dell'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto cartacei ed elettronici, di qualsiasi valore nominale, da erogarsi in favore delle singole Amministrazioni che vorranno indire un Appalto Specifico nell'ambito del presente SDAPA - e delle loro Unità Approvvigionanti - ivi comprese tutte le attività connesse allo svolgimento della prestazione medesima così come regolamentate, oltre che dal presente Capitolato, dai singoli AS e dal Contratto.

Il Valore nominale dei Buoni pasto, che sarà indicato dalle singole Amministrazioni negli AS, rappresenta l'importo massimo spendibile presso gli Esercizi convenzionati. Le Amministrazioni potranno infatti richiedere Buoni pasto di qualsiasi Valore nominale.

L'importo complessivo dei singoli AS si calcolerà moltiplicando il "Valore nominale" (cfr. Definizioni Speciali) per il numero dei Buoni pasto richiesti.

L'importo aggiudicato dei singoli AS si calcolerà moltiplicando il "Valore aggiudicato" (cfr. Definizioni Speciali) per il numero dei Buoni pasto richiesti.

L'erogazione del servizio dovrà avvenire, mediante una rete di Esercizi convenzionati con il Fornitore, dietro presentazione di Buoni pasto cartacei o elettronici.

Ogni operatore economico è obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto dell'AS, oltre a quanto previsto nel presente capitolato, anche in ragione di quanto previsto nella propria offerta tecnica. Il mancato rispetto degli impegni assunti con la propria offerta tecnica, secondo la tempistica prevista, potrà comportare l'applicazione delle penali contrattuali e, se del caso, la risoluzione del contratto di fornitura stipulato all'esito dell'AS.

Si precisa che le disposizioni di cui al presente Capitolato saranno sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme che dovessero entrare in vigore successivamente alla pubblicazione della gara in oggetto.

7. PRINCIPALI ASPETTI NORMATIVI

Il servizio sostitutivo di mensa può essere erogato attraverso l'emissione di buoni pasto cartacei o tramite card elettronica ed è disciplinato dall'art. 144 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., così come integrato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 122 del 7 giugno 2017 che definisce le caratteristiche dei buoni pasto, la modalità di utilizzo degli stessi (uso cumulato fino a 8 buoni pasto), la tipologia degli esercizi abilitati ad erogare tale servizio, gli elementi caratterizzanti gli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.

Inoltre, l'articolo 144 del D.lgs. n. 50/2016 introduce l'obbligo di prevedere in via esclusiva il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per l'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa (comma 6 del suddetto art. 144), definendo alcuni criteri di valutazione da considerare.

Si rammenta che importanti novità sono state introdotte dal correttivo al Codice degli appalti (D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56):

- con l'art. 90, che ha modificato la lettera a) del comma 6 dell'art. 144 imponendo che il ribasso sul valore nominale del buono pasto debba essere in misura non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti. Pertanto, lo sconto % sul valore nominale del buono pasto che il fornitore aggiudicatario riconoscerà all'Amministrazione, dovrà essere inferiore o uguale alla c.d. Commissione o sconto incondizionato che il Fornitore riconoscerà agli esercenti;
- con l'art. 95, comma 10-bis, che ha stabilito che la stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, «stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento». Conseguentemente la gara dovrà essere aggiudicata valutando almeno 70 punti tecnici ed al massimo 30 punti economici.

Si segnala che la legge di stabilità 2015 al fine di incentivare l'utilizzo del Buono pasto elettronico ha introdotto un'ulteriore variabile disponendo che a partire dal 1 luglio 2015, nel caso di utilizzo di Buono pasto elettronico, il valore esentasse è fissato in 7,00 euro lasciandolo invece invariato a 5,29 euro nel caso di buono pasto cartaceo.

8. CARATTERISTICHE DEI BUONI PASTO E DELLE CARD

I buoni pasto, a prescindere dalla tipologia (cartacei o elettronici), potranno essere nominativi o non nominativi. Essi dovranno possedere le caratteristiche di cui all'art. 4 del Decreto 7 giugno 2017, n.122 del Mise (Ministero dello Sviluppo Economico).

Nel caso in cui la tipologia di buoni pasto prescelta dall'Amministrazione fosse quella cartacea, il Fornitore dovrà utilizzare per l'erogazione del servizio, buoni stampati su carta conforme alle specifiche tecniche del CAM "Carta per copia e carta grafica" adottato con Decreto 4 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013) e s.m.i..

Qualora la Stazione Appaltante volesse approvvigionarsi di buoni pasto elettronici, la stessa avrà cura di indicare nell'AS:

- le caratteristiche grafiche che dovranno avere le card (ad esempio logo dell'Amministrazione, colori caratterizzanti l'Amministrazione, etc.);

- le informazioni da riportare sulle card (denominazione dell'Amministrazione, numero di matricola e nominativo del dipendente utilizzatore, etc.).

Salvo diverse prescrizioni definite negli AS, le card multiservizio, conformi alla norma ISO/IEC 7816 – 1/2/3/4, devono essere a microprocessore, con identificativo della card/utilizzatore presente sul chip. Le card dovranno essere dotate di banda magnetica ad alta coercitività.

9. ATTIVAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO

Ai fini dell'attivazione del servizio, al termine dell'aggiudicazione dell'AS, l'Amministrazione comunicherà al Fornitore aggiudicatario il termine per avviare i convenzionamenti degli esercizi, di cui al successivo paragrafo 13.1.

Decorso tale termine il Fornitore invierà all'Amministrazione l'Elenco degli esercizi convenzionati (cfr. paragrafo 13.1); l'Amministrazione provvederà a verificare tale Elenco, nei termini e nelle modalità definite nella documentazione dell'AS, e procederà successivamente alla stipula del contratto e all'attivazione del servizio.

L'Amministrazione, in concomitanza con la stipula, comunicherà i soggetti (uffici e/o persone fisiche) delegati ad emettere le Richieste di Approvvigionamento; i nominativi di tali soggetti delegati e l'eventuale variazione degli stessi dovranno essere comunicati formalmente e tempestivamente al Fornitore. I soggetti deputati istituzionalmente o appositamente delegati ad emettere le Richieste di Approvvigionamento relative al Contratto saranno, di seguito, indicati come Unità Approvvigionanti.

L'Amministrazione, contestualmente o successivamente alla stipula, nei termini definiti negli AS, comunicherà al Fornitore i dati necessari alla fatturazione e ogni altro dato ritenuto utile ai fini del successivo avvio del servizio, nonché l'anagrafica degli utilizzatori dei buoni pasto per ciascuna sede di utilizzo (nel caso l'Amministrazione ne abbia più di una).

10. RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO

Le Unità Approvvigionanti richiederanno la fornitura dei Buoni pasto, oggetto del Contratto stipulato, attraverso le Richieste di Approvvigionamento che saranno trasmesse al Fornitore nelle vie tradizionali (via e-mail o altro mezzo preventivamente concordato tra le parti).

Le Richieste di Approvvigionamento dovranno indicare, tra l'altro:

- i riferimenti del soggetto delegato all'emissione della Richiesta di Approvvigionamento (Unità Approvvigionante);
- il quantitativo di buoni pasto da caricare/consegnare;
- il dettaglio della fornitura delle card nominative/buoni nominativi;
- il dettaglio della fornitura delle card non nominative (cd. card ospiti) / buoni non nominativi;
- i riferimenti per la consegna delle card;
- le modalità di confezionamento delle card/dei buoni.

Appena ricevuta la Richiesta di Approvvigionamento, il Fornitore verificherà, oltre a quanto stabilito nei singoli AS, che:

- la Richiesta di Approvvigionamento sia compilata correttamente in ogni sua parte;

- la Richiesta di Approvvigionamento provenga da una Unità Approvvigionante legittimata all'emissione della stessa.

Le Unità Approvvigionanti definiranno, nei termini definiti negli AS, modalità e tempi di accettazione e rifiuto delle suddette richieste.

11. CONSEGNA DEI BUONI PASTO E RICARCA DELLE CARD

L'Amministrazione nell'AS, definirà modalità e termini di consegna, in funzione anche della tipologia (cartacei o elettronici) di buoni pasto di cui intende approvvigionarsi.

Il Fornitore provvederà a ricaricare le card/consegnare i buoni pasto coerentemente con quanto indicato dalle Amministrazioni nelle Richiesta di approvvigionamento.

In caso di buoni pasto elettronici, le Amministrazioni provvederanno a definire altresì i termini per eventuali sostituzioni e nuove emissioni delle card, o modalità operative per gestire eventuali furti o smarrimenti delle card stesse.

12. SPENDIBILITÀ E RESTITUZIONE DEI BUONI PASTO SCADUTI

Spendibilità dei Buoni pasto - condizioni di utilizzo (Decreto Mise n. 122/2017)

1. I buoni pasto non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare.
2. Essi sono utilizzabili esclusivamente per l'intero Valore facciale, non danno diritto a resto in denaro ad alcun titolo.
3. I Buoni pasto comportano l'obbligo, da parte del titolare, di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore nominale del Buono pasto ed il maggior costo della consumazione richiesta.
4. Il valore facciale del Buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

Spendibilità dei Buoni pasto - termine temporale di utilizzo

Con riferimento al termine temporale di utilizzo e cioè alla scadenza per la spendibilità del Buono pasto da parte degli utenti, si precisa che:

1. I Buoni pasto emessi fino al 31 agosto dovranno riportare, come termine di scadenza per la spendibilità, il 31 dicembre del medesimo anno di emissione;
2. I Buoni pasto emessi a partire dal 1 settembre dovranno, invece, riportare come termine di scadenza per la spendibilità il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione.

Restituzione dei Buoni pasto scaduti

I Buoni pasto scaduti, nei termini di cui al punto precedente, potranno essere restituiti dall'Amministrazione Contraente al Fornitore, **entro e non oltre il 31 marzo** (farà fede la data di ricezione del Fornitore) immediatamente successivo alla data di scadenza riportata sul Buono pasto (es. nel caso di un Buono pasto con scadenza per la spendibilità al 31/12/2018, questo potrà essere restituito al Fornitore entro e non oltre il 31/03/2019).

Il Fornitore, due mesi prima del termine previsto per la restituzione dei Buoni pasto scaduti, dovrà dare adeguata pubblicità dell'approssimarsi di tale termine all'Amministrazione.

Ai fini della restituzione dei buoni pasto cartacei, l'Amministrazione dovrà, salvo quanto diversamente previsto negli AS:

- annullare i Buoni pasto, tagliando l'angolo in alto a sinistra del Buono pasto stesso (in tutti i casi in cui il codice numerico posto nella parte inferiore del Buono pasto non risulti leggibile, in quanto tagliato o riportante qualsivoglia segno, questo non sarà accettato dal Fornitore);
- predisporre una lettera accompagnatoria, indicando i riferimenti dell'Amministrazione, il codice cliente, la quantità dei buoni e i rispettivi valori;
- inviare al Fornitore i suddetti buoni e la lettera di cui al punto precedente, utilizzando un mezzo che garantisca la sicurezza del trasferimento e che permetta all'Amministrazione di ricevere prova della data di ricezione da parte del Fornitore.

Ai fini della restituzione dei buoni pasto elettronici, l'Amministrazione dovrà, salvo quanto diversamente previsto negli AS, comunicare al Fornitore la quantità e il valore dei buoni scaduti, desumibile ad esempio dai report riepilogativi.

In caso di "restituzione" di Buoni pasto scaduti da parte di un'Amministrazione Contraente, il Fornitore dovrà emettere, entro 30 giorni dalla "ricezione" dei suddetti Buoni pasto scaduti, una nota di credito in favore dell'Amministrazione medesima. Al riguardo si precisa che la predetta nota di credito dovrà essere sempre emessa con IVA, indipendentemente dalla data di emissione della originaria fattura di cessione (cfr. DPR 633/1972, commi 2 e 3 dell'articolo 26). Si precisa altresì che tale nota di credito dovrà contenere il riferimento alla singola Richiesta di Approvvigionamento cui si riferisce, nonché, oltre al quantitativo di Buoni pasto, anche l'intervallo della numerazione dei Buoni pasto oggetto della fornitura (es. da n. xxxxx a n. yyyy).

L'Amministrazione potrà:

i) non richiedere la sostituzione dei Buoni pasto scaduti

In questo caso, qualora siano previste ulteriori fatture da saldare, l'Amministrazione porterà a discarico la nota di credito sul pagamento relativo alla prima fattura utile.

Qualora, invece, non siano previste ulteriori fatture da saldare il Fornitore effettuerà il rimborso relativo alla nota emessa entro 30 giorni dalla ricezione dei Buoni pasto scaduti, tramite bonifico bancario sul conto corrente che l'Amministrazione comunicherà al Fornitore;

ii) richiedere la sostituzione dei Buoni pasto scaduti con Buoni pasto di nuova emissione

In tal caso l'Amministrazione dovrà emettere una Richiesta di Approvvigionamento, di pari quantitativo e valore dei Buoni pasto scaduti, riportante l'indicazione che si tratta di sostituzione di Buoni pasto resi. Tale richiesta di pari quantitativo e valore dovrà essere inviata al Fornitore unitamente ai Buoni pasto "da rendere".

13. CARATTERISTICHE DELLA RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI E OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione degli utenti del servizio una rete di Esercizi, presso i quali dovrà essere garantita, fino al valore nominale del Buono pasto, la somministrazione di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

Gli Esercizi dovranno essere convenzionati nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 5 del predetto Decreto n. 122/2017 e delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato ed eventualmente negli AS.

Ai sensi dell'art. 3, del predetto Decreto, il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei Buoni pasto è erogato, ferma la necessità del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio, dagli esercizi che svolgono le seguenti attività:

- a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alle lettere a), b), f) e g) dell'art. 3 del Decreto 7 giugno 2017, n.122.;
- b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, effettuate, dagli esercizi di cui alle lettere c) d), e) e h) dell'art. 3 del Decreto 7 giugno 2017, n.122.

Si precisa che:

1. con riferimento al punto b) precedente, sono esclusi gli Esercizi di vendita rientranti nelle forme speciali di vendita al dettaglio di cui all'art. 4 comma 1 lett. h, punti 2,3,4 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
2. gli Esercizi convenzionati dovranno avere caratteristiche tali da garantire un'adeguata ricettività;
3. gli Esercizi convenzionati dovranno esporre la vetrofania (adesivo recante l'indicazione di accettazione del Buono pasto presso l'Esercizio).

13.1. Numerosità esercizi

Il Fornitore aggiudicatario, nei termini stabiliti negli AS, dovrà convenzionare, ai fini della stipula del contratto con l'Amministrazione, il numero di Esercizi indicati dalla Stazione Appaltante, attraverso la firma di un contratto di convenzionamento. Successivamente la Stazione Appaltante, nei termini stabiliti negli AS, dovrà trasmettere all'Amministrazione l'Elenco degli esercizi convenzionati, il quale dovrà riportare le informazioni richieste nei singoli AS.

Si precisa che il Fornitore, per l'intera durata del Contratto, dovrà garantire:

- la "spendibilità" dei Buoni Pasto presso tutti gli esercizi convenzionati indicati nel predetto elenco;
- la presenza di Esercizi abilitati alla cessione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo (cfr. lettera b, del paragrafo 13), di almeno il 25% rispetto al numero di Esercizi riportati nell'Elenco degli esercizi convenzionati, fatto salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità.

Gli Esercizi da convenzionare dovranno essere ubicati entro la distanza di 1 km dalla sede di utilizzo (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità), calcolata considerando il tragitto più breve percorribile a piedi, da ciascuna Sede di utilizzo indicata nelle Richieste di Approvvigionamento.

Il Fornitore, indipendentemente dal numero di Esercizi riportati nel predetto Elenco, dovrà garantire su richiesta motivata dell'Amministrazione, un maggior numero di esercizi (nella misura massima del 10% rispetto al numero complessivo riportato nell'Elenco degli esercizi convenzionati), salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità. Il convenzionamento degli Esercizi aggiuntivi andrà effettuato entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta scritta. Gli Esercizi aggiuntivi andranno ad integrare il

Classificazione del documento: Consip Public

Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. n. 50/2016 per Alimenti e ristorazione – **CATEGORIA: BUONI PASTO** - ID 2320

Allegato 3 – Capitolato Tecnico

numero di Esercizi riportati nel relativo elenco. Si precisa che l'Amministrazione potrà eventualmente indicare le proprie preferenze (riferimenti dell'esercizio desiderato o la preferenza in termini di tipologia di esercizi: gastronomia, bar, tavola calda, ecc.) che non saranno vincolanti per il Fornitore, il quale sarà però tenuto, nei termini sopra indicati, a verificarne la convenzionabilità, dandone adeguata comunicazione all'Amministrazione.

Il numero totale degli Esercizi convenzionati risultante dall'ultima versione dell'Elenco (eventualmente integrato secondo le suddette modalità), non può essere ridotto per tutta la durata del Contratto. Inoltre, si precisa che, solo nel caso in cui vi siano aggiornamenti, il Fornitore dovrà inviare all'Amministrazione l'Elenco aggiornato. Tuttavia, il Fornitore, su richiesta dell'Amministrazione, dovrà inviare l'Elenco degli esercizi convenzionati aggiornato, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.

Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta del convenzionamento di uno o più Esercizi convenzionati, il Fornitore dovrà sostituire tali esercizi con altri Esercizi nelle immediate vicinanze, entro 10 giorni lavorativi dalla disdetta, affinché resti invariato il numero totale degli esercizi convenzionati presso cui sia garantita la "spendibilità" dei Buoni Pasto alle condizioni indicate nel presente Capitolato e negli AS.

13.2. Obblighi relativi alla rete degli esercizi convenzionati

Il Fornitore dovrà comunicare all'Esercente, in forza del contratto di convenzionamento:

1. la tipologia di card/buono pasto che sarà utilizzata nell'Esercizio convenzionato;
2. le regole di ritiro dei Buoni pasto da parte dell'Esercente (a fronte della consumazione del pasto da parte dell'utilizzatore) con specifico riferimento alle verifiche di validità dei Buoni pasto ai fini dell'accettazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - autorizzazione al ritiro dei Buoni pasto: presenza di un contratto di convenzionamento;
 - verifica di validità della card e dei relativi Buoni pasto (es. black list, data di scadenza per la spendibilità del Buono pasto da parte degli utenti);
3. le regole di validazione dei Buoni pasto ai fini della fatturazione all'Emittitore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: le attività amministrative successive al ritiro dei Buoni pasto dagli utenti e fino all'emissione della fattura (es. lettura, contabilizzazione, emissione della distinta e della relativa fattura); la ricezione della fattura da parte dell'Emittitore in data certa (tracciabile ai fini del calcolo dei tempi di pagamento);
4. le regole di fatturazione, oltre all'evidenza della commissione applicata eventualmente offerta in sede di AS;
5. le regole di rimborso dei Buoni pasto all'Esercente, evidenziando in particolare la Commissione applicata, i termini di pagamento, il calendario di pagamento relativo alle fatture emesse dagli Esercenti stessi;
6. le regole per recedere dal contratto di convenzionamento. In particolare, il Fornitore evidenzierà le modalità con le quali l'Esercente potrà comunicare una eventuale disdetta del convenzionamento, così da permettere al Fornitore medesimo di aggiornare l'Elenco degli Esercizi autorizzati al ritiro.

13.3. Obblighi relativi al pagamento agli esercenti

- a) Il Fornitore aggiudicatario si obbliga a prevedere nel calendario dei pagamenti non meno di una data di consegna al mese, oppure il numero di date eventualmente richieste negli AS. A partire dalla predetta data, successiva alla consegna della fattura da parte degli Esercizi al Fornitore saranno calcolati i termini di pagamento agli esercenti di cui al successivo punto.
- b) Il Fornitore aggiudicatario, in relazione ai Termini di pagamento agli Esercizi, si impegna ad effettuare, per tutta la durata del Contratto, il pagamento degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi (cd. rimborsi), sia a quelli convenzionati in relazione all'AS, che a quelli presso i quali - non inseriti nell'Elenco - verranno comunque spesi i Buoni pasto oggetto degli AS stessi, entro e non oltre il termine di 30 giorni per gli Esercizi di cui alla lettera a) e di 60 giorni per gli Esercizi di cui alla lettera b) del paragrafo 13 "Caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati" del presente Capitolato calcolato dalla data, indicata nel predetto calendario dei pagamenti del Fornitore, successiva alla consegna della fattura da parte degli Esercenti, oppure entro il minore termine eventualmente richiesto negli AS.
- c) Il Fornitore aggiudicatario, in relazione alla Commissione (anche Sconto incondizionato) richiesta agli Esercenti, dovrà rispettare l'impegno ad applicare, per tutta la durata del contratto, a tutti i titolari degli Esercizi, sia a quelli convenzionati in relazione all'AS, che a quelli presso i quali - non inseriti nell'Elenco - verranno comunque spesi i Buoni pasto oggetto degli AS stessi, una commissione (sconto incondizionato) definita ai sensi dell'art.144 comma 6 lettera a) del D.lgs. 50/2016, oppure secondo quanto eventualmente previsto negli AS. Resta inteso che la predetta Commissione sarà onnicomprensiva di tutti gli impegni espressi nel presente Capitolato e nella documentazione degli AS, oltre che degli impegni presi attraverso l'offerta presentata in sede AS. Si rappresenta inoltre che la Commissione sarà onnicomprensiva di tutte le attività relative al cd. ciclo passivo del servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto necessarie per portare a buon fine la transazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si rappresentano le principali voci, ove applicabili, contemplate nella predetta Commissione, rispetto alle quali nessun corrispettivo ulteriore dovrà essere richiesto all'esercente per: adesione alla rete, gestione delle fatture, ciascuna transazione/trasmissione dati, vendita o noleggio dei dispositivi di lettura, installazione e manutenzione dei medesimi (ad esclusione della sostituzione per cause imputabili all'esercente), installazione/aggiornamenti software dei dispositivi di lettura, chiamata per richiesta intervento manutentivo. Sono, invece, ad esclusivo carico dell'Esercente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese per l'eventuale modifica degli impianti telefonici, elettrici, per eventuali opere murarie necessarie per l'installazione del dispositivo di lettura, nonché per il materiale di consumo del dispositivo stesso e per eventuali spese relative all'abbonamento telefonico/internet dell'esercente.

13.4. Obblighi relativi al modello di funzionamento del Buono pasto elettronico

- a) Il Fornitore dovrà garantire un servizio sostitutivo di mensa, tramite buono pasto elettronico, totalmente automatizzato, erogato tramite una card, una rete di dispositivi di lettura presso l'esercente convenzionato (dispositivi di lettura: POS, software integrati nelle casse, ecc.) e un sistema autorizzativo in grado di ricevere, elaborare e rendicontare i flussi di consumo per gli utenti finali.

- b) Il Fornitore dovrà mettere a disposizione presso gli esercizi convenzionati dispositivi di lettura che dovranno garantire la lettura delle card aventi le caratteristiche di cui al paragrafo 8. Inoltre tali dispositivi dovranno consentire, eventualmente attraverso un'apposita ricevuta, la verifica della transazione avvenuta da parte dell'utente.
- c) Il Fornitore dovrà consentire, ove richiesto negli AS, di utilizzare lo spazio a disposizione nella banda magnetica per la parte non utilizzata dall'applicativo BPE, per ulteriori applicazioni (es. controllo accessi); in nessun caso potrà richiedere alle Amministrazioni costi aggiuntivi per l'utilizzo della predetta banda magnetica.
- d) Il sistema dovrà garantire all'esercente la possibilità di tracciare le varie fasi del cd. ciclo passivo consentendo, previo inserimento dei dati di fatturazione da parte dell'esercente medesimo, l'emissione e l'invio della fattura al Fornitore per il successivo pagamento.
- e) Il Fornitore dovrà garantire la gestione automatizzata del cd. ciclo attivo, assicurando alle Amministrazioni l'assistenza necessaria all'implementazione, all'utilizzo e alla gestione del servizio stesso. In caso di malfunzionamenti il Fornitore s'impegna ad intervenire entro un giorno lavorativo dalla richiesta da parte dell'Amministrazione. Inoltre il Fornitore deve garantire ai dipendenti utilizzatori la consultazione delle informazioni necessarie per l'utilizzo del buono pasto.
- f) **Sicurezza delle transazioni.** Il Fornitore deve garantire adeguati sistemi di sicurezza del dato in fase di lettura e scrittura della carta e cioè durante l'interazione della carta col dispositivo di lettura. Inoltre, nella fase di trasferimento dei dati dal dispositivo di lettura al Gestore di Terminali e da Gestore di Terminali ai sistemi di autorizzazione dell'emittitore il servizio deve garantire la protezione dei dati mediante tecniche di cifratura del canale trasmissivo, garantendo che i dati non siano leggibili da chi non è autorizzato e protetti con algoritmi che garantiscano livelli di sicurezza adeguati. Tutto ciò premesso, resta inteso che è in capo al Fornitore aggiudicatario la responsabilità legata alla sicurezza dei dati trattati (es. identificativi dell'utilizzatore e transazioni).
- g) **Gestione dei dati.** Il Fornitore dovrà sempre garantire la privacy dei dati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e non cedere a terzi, se non per ragioni strumentali, le banche dati contenenti i riferimenti dei dipendenti utilizzatori.

14. FATTURAZIONE ALLE AMMINISTRAZIONI E PAGAMENTI

- a) Le fatture emesse a fronte dei Buoni pasto effettivamente consegnati/caricati verranno pagate dall'Amministrazione Contraente entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura (secondo la normativa vigente), mediante bonifico sul conto corrente indicato dal Fornitore in fase di stipula dei singoli contratti. Le spese del bonifico sono a carico delle Amministrazioni o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamenti.
- b) Sulle suddette fatture il Fornitore applicherà l'IVA ai sensi di legge.
- c) Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà essere trasmessa esclusivamente per via elettronica; a tal riguardo si precisa che, per i soggetti non obbligati al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52 e dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, rimane la possibilità di trasmettere le fatture

a mezzo posta all'indirizzo delle Amministrazioni ovvero via fax al numero indicato nell'Ordine di acquisto ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC).

Le fatture emesse dal Fornitore dovranno contenere le informazioni specificate dalle Amministrazioni negli AS, nonché il *Codice univoco ufficio* per consentire di identificare il soggetto destinatario della fattura elettronica medesima.

Inoltre, la fattura dovrà essere intestata secondo quanto indicato dalle singole Amministrazioni.

15. INTERESSI DI MORA

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs 9 ottobre 2002, n.231. Relativamente alle spese di cui all'art.6 del D.lgs 231/2002 il fornitore, qualora le richieda, dovrà fornire alle Amministrazioni il dettaglio delle suddette spese.

16. MONITORAGGIO DELLA FORNITURA E REPORTISTICA

L'Amministrazione potrà effettuare verifiche, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia del Contratto, sull'adempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente Capitolato e alla documentazione predisposta in fase di AS.

In caso di disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio segnalate dall'Amministrazione, il Fornitore è tenuto ad eliminare le suddette disfunzioni, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo, ferma rimanendo in ogni caso l'applicabilità del minor termine ovvero di eventuali penali previste nei singoli AS.

In ogni momento l'Amministrazione si riserva il diritto di chiedere dati/reportistica, nelle modalità descritte negli AS.

17. PENALI

Le Amministrazioni dovranno specificare negli AS le penali in relazione alla tipologia di buoni pasto oggetto di approvvigionamento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno essere previste penali nei seguenti ambiti:

- Difformità nella consegna e ricarica delle card;
- Difformità relative alle caratteristiche del Buono pasto;
- Difformità relative al convenzionamento;
- Servizi prestati in modo difforme rispetto a quanto previsto nei singoli AS;
- Difformità riscontrate in fase di controllo.

Le penali previste non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

18. ALLEGATI

- Appendice 1 - Dettaglio ambiti e criteri di valutazione